

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4621

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RICCIO**

Armonizzazione delle disposizioni in materia di trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e dei funzionari delle Forze di polizia

*Presentata il 20 gennaio 2004*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In merito al trattamento economico di cui gode il personale militare necessita rilevare che esiste una evidente disparità all'interno delle diverse categorie.

All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, infatti, nel comma 3-*bis* è previsto che: « Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati (...) ».

Da tale beneficio, previsto dalla citata normativa, restano esclusi coloro che sono

pervenuti alla categoria degli ufficiali dalla categoria dei sottufficiali.

Gli ufficiali appartenenti agli altri ruoli, infatti, dopo 13 anni e 23 anni di servizio, ai sensi della predetta normativa, percepiscono il trattamento economico previsto per il grado di colonnello e per quello di brigadier generale. Lo stesso non avviene, invece, per chi è transitato, anche mediante concorso, alla categoria di ufficiali e ha maturato cumulativamente tra una categoria e l'altra oltre 34 anni di servizio.

L'anzianità maturata nella categoria precedente non viene per nulla considerata. Analogamente per il personale delle Forze di polizia il riconoscimento dell'anzianità pregressa deve essere valutato in ordine a tutta la carriera nei ruoli di provenienza degli ispettori dei sovrinten-

denti e degli assistenti e agenti. Tale inclusione di tutti i ruoli è necessaria in quanto, a differenza delle Forze armate laddove l'ingresso al servizio, in passato, avveniva esclusivamente nell'ambito del ruolo sottufficiali, per il personale delle Forze di polizia avveniva quasi esclusivamente dal ruolo inferiore degli assistenti e agenti.

Pertanto tutti gli interessati, avendo maturato l'anzianità richiesta per essere collocati a riposo, godono dello stesso trattamento economico previdenziale che avrebbero percepito nell'originaria categoria di appartenenza, ispettori sovrintendenti e assistenti agenti.

In base a quanto esposto risulta evidente l'ingiustificata discriminazione. Eliminare tale disparità di trattamento nell'ambito di una stessa categoria richiede che sia riconosciuta agli interessati almeno in parte l'anzianità di servizio maturata nella categoria precedente ai fini della determinazione del trattamento economico.

A tale proposito è opportuno, inoltre, sottolineare che il riconoscimento in esame non comporterebbe eccessivi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il ruolo preso in esame è poco numeroso, non più alimentato e costituito in gran parte da soggetti prossimi al collocamento a riposo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo il comma *3-bis* dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono inseriti i seguenti:

« *3-bis. 1.* A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento di cui al comma *3-bis* è determinato con i criteri di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni.

*3-bis. 2.* Il trattamento di cui al comma *3-bis*, determinato con i criteri citati al comma *3-bis.1*, si applica altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2003, a coloro che sono transitati dalla categoria sottufficiali alla categoria ufficiali, computando, ai fini del conteggio dell'anzianità, un terzo degli anni di servizio prestato nella categoria sottufficiali ».

## ART. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo *43-ter* della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo le parole: « destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, » sono inserite le seguenti: « e, a decorrere dal 1° gennaio 2003, al personale destinatario del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo *43-ter* della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il trattamento di cui al comma 1 si applica a coloro che sono transitati dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari alla categoria ufficiali, computando, ai fini del conteggio dell'anzianità, un terzo degli anni di servizio prestati nei predetti ruoli ».

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

